

## MINI IRES 2025

### Finalità

L'obiettivo della misura è quello di sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi 4.0 e/o 5.0 effettuati a **decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026**.

I commi dal 436 al 444 della Legge di Bilancio 2025 riconoscono, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per la generalità delle imprese, **il 2025**), un'aliquota IRES agevolata del 20%, in luogo di quella ordinaria del 24%, alle **società ed enti** che investono in beni strumentali tecnologicamente **avanzati**.

### I soggetti beneficiari

I beneficiari sono le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma ,1 lettera a) del Tuir);
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (articolo 73, comma ,1 lettera b) del Tuir);
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità

giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma ,1 lettera d) del Tuir).

Sono escluse dall'agevolazione le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, e le società e gli enti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

### **Requisiti di accesso all'agevolazione**

L'accesso alla "mini Ires" richiede il soddisfacimento congiunto di una serie di requisiti relativi a:

- **investimenti qualificati;**
- **nuove assunzioni e livelli occupazionali dell'impresa.**

### **Requisiti relativi agli investimenti qualificati:**

- accantonamento ad apposita riserva di una quota pari ad almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- effettuazione di investimenti, in proprietà o locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0 e/o 5.0, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026, in misura non inferiore a 20 mila euro e in misura almeno pari al maggiore fra:
  - il 30% della riserva accantonata sugli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024);
  - il 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

### **Requisiti relativi a nuove assunzioni e livelli occupazionali:**

- nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni;
- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, devono essere state effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, deve essere stata effettuata almeno una nuova assunzione.

### **Modalità di fruizione**

L'agevolazione consiste **nell'applicazione dell'aliquota IRES ridotta, in misura pari al 20% (in luogo dell'ordinaria aliquota del 24%) sui redditi imponibili del periodo d'imposta 2025.**

L'agevolazione rileva ai fini della determinazione del saldo IRES del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, ma non rileva ai fini dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

### **Scadenza**

La scadenza per la verifica dei requisiti e il calcolo dell'agevolazione è il termine per il versamento del saldo IRES relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (di norma 30 giugno 2026 o 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%).